

(N. 1043-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 15 giugno 1950*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 settembre 1950 (V. Stampato N. 1372)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

**(GONELLA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 SETTEMBRE 1950

Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perchè celibi.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

I vincitori di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica la cui nomina in ruolo fu differita per effetto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, e successive disposizioni di adeguamento, si intendono, ai soli effetti giuridici, immessi nei ruoli degli insegnanti degli istituti cennati con la decorrenza più utile, in relazione alla data di approvazione degli atti del rispettivo concorso.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

*Identico.*

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi dei direttori e degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica designati per la nomina senza concorso, la cui nomina in ruolo fu ritardata perchè gli interessati erano celibi.

**Art. 2.**

Per gli effetti di cui all'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

**Art. 2.**

*Soppresso.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**